FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 245O

COMUNICATO UFFICIALE N. 229/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1401 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Giorgio PIFFER, e della società USD AZZURRA SAN BARTOLOMEO, avente ad oggetto la seguente condotta:

 Giorgio PIFFER, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S.D. Azzurra San Bartolomeo, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 28bis, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 10, commi 7 e 8, e 12, comma 1, del Regolamento F.I.G.C. per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni, per avere lo stesso omesso di provvedere alla nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni della società dallo stesso rappresentata nonché di darne comunicazione alla Commissione per le Politiche di Safeguarding; nonché ancora per avere lo stesso omesso di predisporre ed adottare il Modello Organizzativo e di Controllo dell'attività sportiva ed il Codice di Condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione in conformità alle linee guida pubblicate con il Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 87/A del 31.8.2023, dandone comunicazione alla Commissione per le Politiche di Safeguarding;

 USD AZZURRA SAN BARTOLOMEO, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Giorgio Piffer;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Giorgio PIFFER,
 - Società USD AZZURRA SAN BARTOLOMEO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giorgio Piffer;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Giorgio PIFFER,
 - € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società USD AZZURRA SAN BARTOLOMEO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 NOVEMBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giovanni Malagò